Penale Sent. Sez. 1 Num. 38625 Anno 2026
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO
Data Udienza: 11/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da
De Rossi Paolo, nato ad Albignasego il 30/01/1956

avverso la sentenza emessa il 13/11/2025 dalla Corte di appello di Venezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Lidia Giorgio, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 novembre 2025 la Corte di appello di Venezia, pronunciandosi a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale il 6 dicembre 2023, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Padova del 3 marzo 2020 – qualificato il fatto ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1, e 223 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fall.) –, assolveva l'imputato dai delitti ascrittigli ai capi 2b) e 2c) della rubrica, per non aver commesso il fatto, rideterminando il trattamento sanzionatorio irrogato a Paolo De Rossi, per il residuo reato di cui al capo 2a), in tre anni e sei mesi di reclusione.

1.1. Occorre, in proposito, precisare che, secondo la decisione di secondo grado annullata con rinvio il 6 dicembre 2023, Paolo De Rossi aveva svolto il ruolo di amministratore di fatto della società Collina del sole s.r.l., con sede a Padova, ~~dichiarata fallita~~ dichiarata fallita dal Tribunale di Padova il 24 febbraio 2026, partecipando alle trattative che avevano consentito l'acquisto dell'Hotel Corinna di Forno di Zoldo e stipulando il contratto preliminare di vendita quale delegato della parte acquirente, la società Immobiliare Europea s.r.l., con sede a Padova, che dichiarava di acquistare per sé o per persona da nominare, con riserva di indicarla alla stipula contratto definitivo. In sede di stipula del contratto definitivo, veniva indicata come parte acquirente la società Collina del sole s.r.l., che provvedeva al pagamento del prezzo di 1.100.000,00 euro e che, con un rogito distinto, stipulato contestualmente, vendeva il complesso alberghiero alla società Immobiliare Europea s.r.l., per un importo pari al triplo di quello pagato alla parte venditrice.

Successivamente, la società Immobiliare Europea s.r.l., alla quale l'Hotel Corinna era stato rivenduto, aveva versato sul conto corrente della società fallita la somma di 1.100.000,00 euro, una parte della quale, ammontante a 420.000,00 euro, era stata trasferita, secondo l'originaria ricostruzione processuale, su un conto corrente intestato alla società Convert s.r.l., con sede a Padova, dal quale Paolo De Rossi aveva prelevato la somma, effettuando la condotta distrattiva controversa.

Tuttavia, questa ricostruzione processuale veniva censurata dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, che, a pagina 6 della decisione del 6 dicembre 2023, aveva evidenziato: «Sulla base di questa ricostruzione dei fatti la corte di appello ha ritenuto "di tutta evidenza" che il De Rossi abbia svolto il ruolo di amministratore di fatto della Collina del Sole s.r.l., con un'affermazione [...] meramente assertiva, che si colloca in un contesto motivazionale del tutto carente nell'individuazione e nella valutazione di concreti elementi sintomatici, di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

consistenza tale, in quanto non occasionali, né episodici, da poterne fondatamente desumere la configurabilità in capo al De Rossi di un effettivo potere di gestione o cogestione della società fallita [...]».

Ne discendeva che, non risultando dimostrata la qualità di amministratore di fatto ricoperta da Paolo De Rossi all'interno della società Collina del Sole s.r.l., che costituiva il presupposto del giudizio di colpevolezza censurato, la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Venezia l'8 febbraio 2023 nei confronti dell'imputato doveva essere «annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Venezia, che provvederà a colmare l'evidenziata lacuna motivazionale, uniformandosi ai principi di diritto in precedenza richiamati».

1.2. A seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in relazione all'individuazione del ruolo svolto da Paolo De Rossi quale amministratore di fatto della società Collina del Sole s.r.l., la Corte di appello di Venezia procedeva a una rivalutazione complessiva della posizione dell'imputato in relazione al delitto di cui al capo 2a) della rubrica, che residuava quale unica imputazione ascritta all'imputato, ai sensi degli artt. 216, comma 1, n. 1, e 223 legge fall., a seguito della sua assoluzione dalle ipotesi di reati di cui ai capi 2b) e 2c).

Nel compiere l'operazione di ermeneutica processuale demandatale, la Corte di merito veneziana prendeva le mosse dalla giurisprudenza di legittimità richiamata nella pronuncia di annullamento con rinvio del 6 dicembre 2023, secondo cui, in tema di reati fallimentari, il soggetto che, ai sensi dell'art. 2639 cod. civ., assume la qualifica di amministratore di fatto di una società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri ai quali è soggetto l'amministratore di diritto. Ne consegue, laddove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, che tale soggetto assume la responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, che devono essere assimilati, sul piano giuridico, alle condotte illecite poste in essere dall'amministratore di diritto, in linea con i principi di diritto, espressamente richiamati dalla Corte di legittimità, ai quali ci si conformava, affermati da Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, Cimoli, Rv. 280550 - 01; Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497 - 01; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Ottobrini, Rv. 268273 - 01; Sez. 5, n. 19145 del 13/04/2006, Binda, Rv. 234428 - 01.

All'esito di tale operazione di rivisitazione processuale della posizione di De Rossi, la Corte territoriale escludeva la ricorrenza dei presupposti per qualificare il ricorrente come amministratore di fatto della società Collina del Sole s.r.l. e procedeva alla riformulazione del giudizio di colpevolezza espresso nei confronti

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'imputato quale concorrente *extraneus*, ai sensi dell'art. 117 cod. pen., nel reato proprio di bancarotta, ascrittogli al capo 2a) della rubrica, ai sensi degli artt. 110 cod. pen, 216, comma 1, n. 1, e 223 legge fall.; mentre, veniva ritenuta indimostrata la sua colpevolezza per le ipotesi delittuose contestate all'imputato ai capi 2b) e 2c).

Conseguiva da tale giudizio l'assoluzione dell'imputato dalle condotte illecite ascrittegli ai capi 2b) e 2c), per non aver commesso il fatto, non avendo il ricorrente beneficiato dei comportamenti posti in essere in relazione alla sfera di operatività della società Collina del Sole s.r.l. Residuava, pertanto, la colpevolezza del ricorrente per la sola ipotesi delittuosa di cui al capo 2a), della quale si controverte in questa sede, per la quale venivano emesse le statuizioni di cui in premessa.

2. Avverso la sentenza di appello Paolo De Rossi, a mezzo dell'Avv. Francesco Rondello, proponeva ricorso per cassazione, articolando due censure difensive.

Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 110 e 117 cod. pen., 216, comma 1, n. 1, 223 legge fall., conseguenti al fatto che la decisione in esame, in violazione delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in sede di annullamento della decisione di appello sottostante, condannava Paolo De Rossi quale concorrente *extraneus* del reato di cui al capo 2a) della rubrica senza considerare che la pronuncia di legittimità aveva annullato la decisione di appello sull'assunto che non risultava dimostrata la qualifica di amministratore di fatto del ricorrente, sulla quale si imponeva un nuovo giudizio, che presupponeva l'individuazione dei soggetti con cui il ricorrente aveva gestito l'operazione oggetto di vaglio giurisdizionale. Ne conseguiva che l'imputato era stato condannato quale concorrente estraneo nella commissione del reato di cui al capo 2a), inserito nella fattispecie di cui al capo 2), dalla quale erano stati assolti, a vario titolo, tutti i soggetti originariamente imputati, quali concorrenti intranei, in relazione alle condotte poste in essere quali amministratori della società fallita, rappresentati da Ezio Carlon, Walter Finato e Antonio Nardo.

Con il secondo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 110 e 117 cod. pen., 216, comma 1, n. 1, e 223 legge fall., conseguente al fatto che la decisione in esame, in violazione delle indicazioni ermeneutiche ricevute in sede di annullamento con rinvio della decisione di appello sottostante, non aveva dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere De Rossi coinvolto nelle attività

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

imprenditoriali per le quali veniva condannato per il reato di cui al capo 2a) della rubrica, apparendo l'assunto processuale secondo cui l'imputato era stato «il regista dell'intera operazione», finalizzata all'acquisto dell'Hotel Corinna di Forno di Zoldo – nella quale risultavano coinvolte, attraverso una complessa triangolazione finanziaria, le società Collina del sole s.r.l., Immobiliare Europea s.r.l. e Convert s.r.l. –, espresso in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Paolo De Rossi è fondato in accoglimento del primo motivo di ricorso, nel quale deve ritenersi assorbita la residua doglianza, nei termini di seguito indicati.

2. Con la doglianza oggetto di accoglimento si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame, in violazione delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, in sede di annullamento della decisione di appello sottostante, condannava Paolo De Rossi quale concorrente *extraneus* del reato di cui al capo 2a) della rubrica senza considerare che la pronuncia di legittimità aveva annullato la decisione di appello sull'assunto che non risultava dimostrata la qualifica di amministratore di fatto del ricorrente, sulla quale si imponeva un nuovo giudizio, che presupponeva l'individuazione dei soggetti con cui il ricorrente aveva gestito l'operazione oggetto di vaglio giurisdizionale.

Occorre, in proposito, evidenziare che la Corte di legittimità aveva censurato il percorso argomentativo attraverso cui era stata affermata la responsabilità penale di De Rossi, affermando che il Giudice di appello aveva affermato il coinvolgimento dell'imputato, quale amministratore di fatto della società Collina del Sole s.r.l., nella complessa operazione immobiliare che aveva portato all'acquisto dell'Hotel Corinna per l'importo di 1.100.000,00 euro, non risultando esplicitati gli elementi di giudizio che inducevano a ritenere dimostrato il possesso, da parte del ricorrente, di tale qualifica societaria, che doveva essere accertato nel rispetto dei principi di diritto espressamente indicati (Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, Cimoli, cit.; Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, cit.; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Ottobrini, cit.; Sez. 5, n. 19145 del 13/04/2006, Binda, cit.).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Pronunciandosi nel rispetto delle indicazioni ermeneutiche ricevute, la Corte di appello di Venezia escludeva che, dovendosi determinare la posizione Paolo De Rossi quale amministratore di fatto della società Collina del Sole s.r.l., alla luce delle disposizioni civilistiche rilevanti in relazione al reato di cui al capo 2a), che residuava rispetto alle originarie contestazioni, fosse possibile ritenerlo coinvolto, in via fattuale, nelle attività gestionali controverse. Non erano, infatti, emersi elementi sintomatici che attestavano la gestione o la cogestione della società da parte del ricorrente, non risultando dimostrato il suo coinvolgimento nelle attività di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi, direttamente o indirettamente, riconducibili alla società del cui dissesto finanziario si controverte.

Si ribadiva, in questo modo, che, in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. devono essere individuati sulla base delle funzioni gestionali concretamente esercitate, valutabili alla luce degli atti posti in essere nell'interesse dell'ente societario fallito, in linea con quanto, tra l'altro, affermato da Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Ottobrini, Rv. 268273 - 01, secondo cui: «In tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 l. fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta».

La Corte di merito, pertanto, riteneva che il ricorrente dovesse essere ritenuto responsabile, quale concorrente *extraneus* del reato di cui al capo 2a) della rubrica, riqualificato ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1, e 223 legge fall., risultando dimostrata la sua partecipazione alle trattative che avevano portato all'acquisto l'Hotel Corinna di Forno di Zoldo, stipulando il contratto preliminare di vendita quale delegato della società Immobiliare Europea s.r.l., che, dopo avere preso parte alle trattative, all'atto della stipula del rogito, aveva indicato, come parte acquirente, la società Collina del sole s.r.l., che provvedeva al pagamento del prezzo di 1.100.000,00 euro in favore della parte venditrice.

Si riteneva, al contempo, dimostrato che, dopo la rivendita della struttura alberghiera alla società Immobiliare Europea s.r.l., eseguita contestualmente all'acquisto, lo stesso ente societario aveva versato sul conto corrente della società fallita la somma di 1.100.000,00 euro, una parte della quale, pari a 420.000,00 euro, era stata trasferita su un conto corrente intestato alla società Convert s.r.l., dal quale, infine, De Rossi aveva prelevato la somma, compiendo la condotta illecita di cui al capo 2a).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi contestati al capo 2a) della rubrica, l'imputato De Rossi veniva ritenuto dalla Corte di appello di Venezia responsabile, quale concorrente *extraneus*, del riqualificato reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1, e 223 legge fall.

Occorre precisare ulteriormente che questo percorso argomentativo non è rivalutabile in questa sede processuale, dovendosi evidenziare che l'accertamento degli elementi sintomatici delle attività gestionali compiute nell'interesse di una società dichiarata fallita è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da una motivazione congrua e priva di illogicità, come costantemente affermato da questa Corte, da ultimo in Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 - 01, a tenore della quale: «Ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione».

2.1. Deve, tuttavia, evidenziarsi che, a fronte di tale ricostruzione delle condotte gestionali poste in essere da Paolo De Rossi nell'interesse della società Collina del sole s.r.l., che appaiono rispettose delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità con la sentenza di annullamento con rinvio del 6 dicembre 2023, in tema di amministratore di fatto dell'ente societario fallito, la Corte di merito veneziana ometteva di individuare i concorrenti intranei del reato ascritto all'imputato al capo 2a) della rubrica, compiendo un'operazione di ermeneutica processuale che, pur non essendo corretta, non è emendabile da questo Collegio.

Occorre, in proposito, precisare che l'individuazione dei concorrenti intranei di Paolo De Rossi nella commissione del reato di cui al capo 2a), risultava indispensabile, essendo la conseguenza del fatto che la fattispecie in discorso veniva ascritta all'imputato, a seguito della riqualificazione operata nel giudizio di rinvio, quale concorrente *extraneus*, ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1, e 223 legge fall.

L'individuazione dei concorrenti intranei del reato di cui al capo 2a), però, non era processualmente possibile, atteso che Paolo De Rossi, all'esito della complessa sequenza procedimentale culminato nel presente procedimento, rimaneva l'unico l'imputato delle fattispecie originariamente contestate in relazione alle attività che avevano portato al dissesto finanziario della società

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Collina del sole s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Padova il 24 febbraio 2026, dalle quali erano stati assolti gli amministratori di diritto dell'ente societario considerato, individuati negli imputati Walter Nardo, Ezio Carlon e Antonio Finato.

Si consideri, in proposito, che, secondo quanto ritenuto nella decisione censurata, rispetto agli originari concorrenti del delitto di cui al capo 2) della rubrica, Walter Nardo, che risultava amministratore di diritto della società Collina del Sole s.r.l., era stato assolto nel giudizio di primo grado per non aver commesso il fatto con sentenza che non era stata impugnata; mentre, gli altri amministratori di diritto Ezio Carlon e Antonio Finato erano stati assolti dalla sentenza di secondo grado, anch'essa divenuta irrevocabile, relativamente alle ipotesi di reato di cui ai capi 2b) e 2c), perché il fatto contestato non costituisce reato.

Deve, per altro verso, rilevarsi che, nel giudizio di merito, la qualifica societaria rivestita dagli imputati Ezio Carlon e Antonio Finato, che originariamente erano ritenuti amministratori di diritto della società Collina del Sole s.r.l. veniva modificata, essendo stati qualificati i due originari imputati come *extranei* rispetto all'amministrazione dell'ente, ai sensi dell'art. 117 cod. pen.

Ne discende che, a conclusione del giudizio di merito, in conseguenza dell'assoluzione, per non aver commesso il fatto, dell'unico amministratore di diritto della società Collina del Sole s.r.l., individuato nell'imputato Walter Nardo, che andava correlata all'assenza di altri soggetti intranei – essendo stati gli imputati Ezio Carlon e Antonio Finato assolti perché il fatto non costituisce reato quali *extranei* – la fattispecie di cui al capo 2a) della rubrica non può ritenersi configurabile. Queste conclusioni discendono dal fatto che Paolo De Rossi, all'esito della complessa sequenza procedimentale sfociata nel presente giudizio di legittimità, è l'unico concorrente *extraneus* di un reato, ascrittogli ai sensi degli artt. 110 cod. pen, 216, comma 1, n. 1, e 223 legge fall., che non è stato commesso da alcun concorrente intraneo, essendo stato Walter De Nardo, che è l'unico amministrato dell'ente societario fallito, assolto per non avere commesso il fatto.

Né potrebbe essere diversamente, atteso che l'*extraneus* può concorrere con un contributo morale o materiale alla condotta tipica del reato di bancarotta fraudolenta a condizione che il soggetto intraneo abbia commesso l'azione propria della fattispecie contestata, la cui configurazione, tra l'altro, ~~non~~ è esclusa laddove si accerti la carenza dell'elemento soggettivo del reato. Ne deriva che, nelle ipotesi di bancarotta fraudolenta, il giudizio di colpevolezza, a titolo di concorso, dell'*extraneus* presuppone che il fatto tipico, nella sua

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

materialità, risulti commesso dal concorrente intraneo, con la conseguenza che laddove quest'ultimo venga assolto per non avere commesso il fatto, in termini analoghi a quanto si verificava per Walter De Nardo, l'esito del giudizio non potrà che essere quello assolutorio, pronunciato con la stessa formula espressa nei confronti dell'*intraneus*.

Queste conclusioni, a ben vedere, discendono dalla stessa natura di reati propri dei delitti di bancarotta, che non sono integrati laddove sia escluso il contributo oggettivo del soggetto qualificato rispetto alla fattispecie, alla cui condotta materiale deve contribuire l'*extraneus*.

A sostegno di queste conclusioni, occorre richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 2, n. 219 del 17/10/2018, dep. 2019, Di Silvio, Rv. 274461 - 01, secondo cui: «Ai fini della configurabilità della responsabilità dell' "extraneus" per concorso nel reato proprio, è indispensabile, oltre alla cooperazione materiale ovvero alla determinazione o istigazione alla commissione del reato, che l'"intraneus" esecutore materiale del reato sia riconosciuto responsabile del reato proprio, indipendentemente dalla sua punibilità in concreto per la eventuale presenza di cause personali di esclusione della responsabilità».

Si muove nella stessa direzione ermeneutica il principio di diritto affermato da Sez. 6, n. 36166 del 18/06/2004, Barletta, Rv. 229948 - 01, a tenore del quale: «Ai fini della configurabilità della responsabilità dell'"extraneus" per concorso nel reato proprio (nel caso di specie, nel reato di cui all'art. 151 cod. pen. mil. pace), è indispensabile, oltre alla cooperazione materiale ovvero alla determinazione o istigazione alla commissione del reato, che l'"intraneo" esecutore materiale del reato sia riconosciuto responsabile del reato proprio, indipendentemente dalla sua punibilità in concreto per la eventuale presenza di cause personali di esclusione della responsabilità».

Le considerazioni esposte impongono di ribadire la fondatezza del primo motivo di ricorso, cui conseguono le statuizioni processuali di cui in premessa.

4. Resta assorbita nella doglianza oggetto di accoglimento la residua censura difensiva, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame, in violazione delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di legittimità, in sede di annullamento della pregressa decisione di appello, non dava esaustivo conto delle ragioni che imponevano di ritenere De Rossi coinvolto nelle attività imprenditoriali per le quali veniva condannato per il reato di cui al capo 2a) della rubrica, apparendo l'assunto processuale secondo cui l'imputato era stato «il regista dell'intera operazione» espresso in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Non può, invero, non rilevarsi che la disamina di tale censura difensiva postula la configurabilità della fattispecie contestata a Paolo De Rossi, ai sensi degli artt. 110 cod. pen, 216, comma 1, n. 1, e 223 legge fall., che, sulla scorta di quanto si è affermato nel paragrafo precedente, deve essere esclusa, dovendosi, in proposito, ribadire tale esclusione discende dal fatto che Walter De Nardo, che era il solo soggetto *intraneus* della bancarotta con cui il ricorrente poteva concorrere nella bancarotta fraudolenta, risulta assolto per non aver commesso il fatto.

Ne discende, anche sotto questo ulteriore profilo, la necessità di emettere una pronuncia assolutoria nei confronti di Paolo De Rossi con la stessa formula espressa nei confronti di Walter De Nardo, originario coimputato del ricorrente, quale *intraneus*, del reato di cui gli artt. 110 cod. pen, 216, comma 1, n. 1, e 223 legge fall.

5. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non avere l'imputato commesso il fatto di reato contestato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non aver l'imputato commesso il fatto.

Così deciso l'11 settembre 2026.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale